

18-12-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 296

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che a partire dal giorno 6 dicembre 2004, il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari è stato interessato da eccezionali eventi alluvionali;

Considerato che detti eventi hanno determinato una serie di allagamenti, esondazioni, dissesti idrogeologici con conseguente perdita di vite umane, nonché danni alle infrastrutture ed ai beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato che la natura, l'intensità e l'estensione territoriale dell'evento calamitoso hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo,

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del Presidente della regione autonoma della Sardegna, pervenuta con nota prot. n. 8315 del 9 dicembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 2004,

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12233

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2004.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 3386).

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi idrica nella regione autonoma della Sardegna;

Vista la nota del 10 novembre 2004, con la quale la regione autonoma della Sardegna - Presidenza - Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sardegna, nel prendere atto della mancanza dei presupposti per procedere alla proroga dello stato d'emergenza, ha, peraltro, rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento della crisi idrica in atto sul territorio regionale;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravissimi pregiudizi alla collettività, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ravvisata la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario dal Commissario delegato - Presidente della regione autonoma della Sardegna e finalizzate ad un rientro nell'ordinarietà;

Ritenuto, quindi necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi idrica in atto nella regione autonoma Sardegna;

Acquisita l'intesa della regione Sardegna,

29-3-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 74

Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonché ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti *membri* del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261».

«Art. 55. — Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei *membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia* sono a carico dello Stato.

(Omissis)».

— Il testo del titolo e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1979, n. 384, così come modificati dalla presente legge, è il seguente: «Trattamento dei *membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*».

«Art. 1. — Ai *membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*, che non siano anche *membri del Parlamento nazionale*, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sarà diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennità mensile pari all'indennità percepita dai *membri del Parlamento nazionale* in applicazione dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

(Omissis)».

«Art. 2. — Ai *membri del Parlamento europeo* indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quale modificato con l'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261».

«Art. 3. — I *membri del Parlamento europeo* indicati nell'art. 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i *membri del Parlamento nazionale*, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi *membri* è concessa la tessera di libera circolazione, sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti».

«Art. 4. — Per i *membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia* che sono anche *membri del Parlamento nazionale*, l'indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea».

«Art. 5. — Ai *membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*, che siano anche consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dall'art. 1 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

(Omissis)».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato nelle note all'art. 2.

04G0117

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2004.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3344).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di ottobre 1996;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente agli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della città di Crotone;

Viste le note rispettivamente, del 17 febbraio e 10 marzo 2004, dell'Assessore alla protezione civile della regione Calabria, con la quale viene rappresentata l'esigenza di porre in essere interventi straordinari finalizzati al definitivo superamento della situazione emergenziale sopra richiamata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002;

Considerato che il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, ha rinviato a successive ordinanze di protezione civile l'individuazione degli ambiti comunali interessati dagli eventi alluvionali di cui al medesimo provvedimento;

29-3-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 74

Vista l'ordinanza n. 3290 del 28 maggio 2003, recante «Individuazione dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»;

Viste le note del 20 gennaio e 2 marzo 2004, della regione Liguria con la quale è stato richiesto l'inserimento nell'elenco di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3290 del 2003, del comune di Roccavignale in provincia di Savona, erroneamente escluso dall'elenco precedentemente trasmesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della provincia di Napoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 30 giugno 2004, della dichiarazione di stato d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 4, comma 91, della legge 27 dicembre 2003, n. 350»;

Vista le note con la quale la regione Liguria ha rappresentato l'esigenza di porre in essere interventi straordinari nel bacino del Bisagno, finalizzati al superamento delle condizioni di criticità idraulica del medesimo bacino dovute alla insufficienza dell'alveo attuale rispetto alle previsioni in caso di piena;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso è stato esteso anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, concernente: «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;

Viste le note rispettivamente in data 9 febbraio e 5 marzo 2004, del Presidente della regione Molise - commissario delegato con le quali, tra l'altro, viene rappresentata l'esigenza di prorogare le disposizioni contenute nelle ordinanze emanate per fronteggiare la sopra citata situazione emergenziale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio - idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», così come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;

Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al celere superamento delle distinte situazioni emergenziali;

Su proposta del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Calabria - commissario delegato, al fine di dare sollecita attuazione al Piano predisposto ai sensi dell'ordinanza di protezione civile

29-3-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 74

n. 2469 del 1996, e successive modificazioni, avvalendosi delle deroghe ivi previste, è autorizzato a porre in essere gli interventi necessari finalizzati a consentire l'urgente realizzazione di un ponte sul torrente «Passovecchio» nel territorio del comune di Crotone, avvalendosi delle risorse finanziarie pari a euro 2.700.000,00 a valere sulle annualità 2001 - 2002 del Fondo regionale di protezione civile, spettanti alla regione Calabria, in deroga all'art. 138, commi 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 2.

1. L'elenco dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, relativamente al territorio della regione Liguria, già precedentemente individuati con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2003, n. 3290, è integrato con il comune di Roccavignale in provincia di Savona.

Art. 3.

1. Al fine di consentire l'adozione, da parte del Prefetto di Napoli, di misure di protezione civile di carattere urgente, con riferimento alle dichiarazioni di emergenza citate in premessa, è stanziata la somma di euro 500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, in favore del medesimo Prefetto.

Art. 4.

1. Nel contesto degli interventi volti a consentire il celere superamento della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, il Presidente della regione Liguria si avvale del Provveditore alle opere pubbliche della Regione stessa, il quale come quale soggetto attuatore, anche avvalendosi dei risultati delle attività di progettazione eventualmente sviluppate da parte di altri soggetti, provvede alla realizzazione di un primo lotto funzionale di opere necessarie a migliorare le condizioni di deflusso delle acque del torrente Bisagno nella città di Genova, nonché alla razionalizzazione delle reti di sottoservizi con esso interferenti, procedendo alle aggiudicazioni anche sulla base del solo progetto preliminare.

2. Al finanziamento delle opere di cui al comma 1, per il complessivo importo di euro 70 milioni, si provvede:

quanto ad euro 12.000.000,00 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dai mutui attivabili a fronte dei limiti di impegno autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 91, della legge 27 dicembre 2003, n. 350, nell'ambito della quota attribuita alla regione Liguria con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004;

quanto ad euro 1.000.000,00, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse spettanti alla medesima regione a valere sulla annualità 2003 del fondo regionale per la protezione civile, in deroga a quanto previsto all'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

quanto ad euro 10.000.000,00, a carico del fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle procedure ivi previste;

quanto ad euro 24.823.330,02, mediante utilizzo di risorse di bilancio della regione Liguria, ed in particolare: quanto ad € 10.845.594,89, mediante utilizzo di quota parte delle risorse stanziati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331; quanto ad € 13.582.493,63 mediante utilizzo di quota parte dei fondi attribuiti alla regione Liguria con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000; quanto ad € 395.241,50 mediante utilizzo di economie a valere sui finanziamenti destinati a fronteggiare gli eventi alluvionali del 1994;

quanto ad euro 4.889.252,88, mediante utilizzo di risorse di bilancio del comune di Genova, oggetto della delibera di giunta n. 374/2003/AP del 13 novembre 2003, ed in particolare: quanto ad € 2.064.252,88 mediante utilizzo di quota parte del finanziamento attribuito al comune con delibera della giunta regionale n. 93 del 1996 a valere sulle risorse stanziati ai sensi della legge 30 giugno 1995, n. 265; quanto ad € 2.825.000,00 mediante utilizzo di risorse destinate al consolidamento statico della copertura attuale del torrente Bisagno;

per la parte residua, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prescindendosi dall'approvazione dell'intervento da parte del CIPE.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite al provveditore alle opere pubbliche della regione Liguria, che è autorizzato ad assumere impegni di spesa e stipulare contratti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo entro il limite di cui al comma 2 anche in attesa dell'integrale trasferimento delle risorse stesse.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo il provveditore alle opere pubbliche della regione Liguria si avvale delle deroghe di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3258/2002, altresì operando in deroga all'art. 8 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, utilizzando, ove necessario in relazione alla ricorrenza di situazioni di urgenza e di sicurezza, le procedure di cui all'art. 33 della stessa legge.

Art. 5.

1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Molise e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima regione.

29-3-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 74

2. I termini previsti, rispettivamente, dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279 e dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2003, n. 3300, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico del commissario delegato — Presidente della regione Molise.

Art. 6.

1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002 n. 3260, le risorse finanziarie previste al comma 3 del medesimo articolo sono integrate con 5.200.000,00 di euro posti a carico del cap. 715 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercizio finanziario 2004.

Art. 7.

1. Al fine di dare urgente attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, è autorizzata la realizzazione urgente della nuova sala operativa del Dipartimento della protezione civile, in ragione delle prevalenti ragioni di sicurezza con le procedure di cui all'art. 33 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A03209

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 novembre 2003.

Rettifica al decreto 19 luglio 2000 recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visti il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2000, concernente Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici;

Ritenuta l'esigenza di apportare talune modifiche al decreto predetto in relazione all'avvio della fase di consolidamento e razionalizzazione della sperimentazione della carta d'identità elettronica;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che ha espresso il proprio parere nell'adunanza tenutasi in data 3 luglio 2003;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il proprio avviso nella seduta del 24 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, è modificato come segue:

all'art. 1 - Definizioni - sono aggiunte le lettere:

b)-bis per «C.N.S.D.»: il Centro nazionale dei servizi demografici costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002;

c)-bis per «I.N.A.»: l'Indice nazionale delle anagrafi istituito con legge 28 febbraio 2001, n. 26, per la fornitura dei servizi di convalida anagrafica durante l'emissione e l'uso del documento;

c)-ter per «Backbone»: il backbone INA/SAIA di sicurezza e certificazione per l'accesso ai servizi di convalida e di aggiornamento dell'INA;

d)-bis per «porta applicativa»: la porta applicativa di accesso, attraverso il backbone, ai servizi del C.N.S.D.;

i)-bis per «copia elettronica»: la copia del cartellino elettronico inviata dal S.S.C.E. al C.N.S.D. al momento dell'emissione del documento ed identificata mediante codice fiscale del titolare del documento, ID carta del documento, codice ISTAT del comune emittente;

k) per «Comitato tecnico permanente» il Comitato istituito con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno in data 20 marzo 2003 con il compito di stabilire la perfetta corrispondenza dei supporti fisici prodotti dall'Istituto alle caratteristiche indicate nell'allegato B al presente decreto, nonché l'idoneità tecnica e la compatibilità con il sistema di rete delle attrezzature da utilizzare per l'emissione della C.I.E.;

28-12-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 303

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.**Proroga dello stato di emergenza nei territori della provincia di Arezzo colpiti dal sisma verificatosi il 26 novembre 2001.****IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori della provincia di Arezzo colpiti dal sisma verificatosi il 26 novembre 2001;

Vista la richiesta dell'assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile, politiche del territorio della regione Toscana, di cui alla nota in data 15 novembre 2002;

Considerato che sono tuttora in corso nel territorio della provincia di Arezzo gli interventi predisposti per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture, degli edifici pubblici nonché degli edifici di culto, finalizzati a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori della provincia di Arezzo colpiti dal sisma verificatosi il 26 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14637

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.**Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria.****IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave crisi idrica che ha colpito la regione Umbria;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la richiesta del presidente della regione Umbria di cui alla nota in data 9 dicembre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14639

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.**Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3258).****IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale, tra l'altro, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nel novembre 2002;

Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si è verificata la tracimazione dei maggiori bacini lacuali, lo straripamento e l'esondazione di fiumi e torrenti, nonché violente mareggiate, e, conseguenzialmente, tali eventi hanno determinato frane, smottamenti e spiaggiamenti, oltre che danni alla viabilità, alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati;

Considerato altresì, che in alcune delle regioni interessate dai predetti eventi atmosferici, questi ultimi hanno ulteriormente inciso su territori già colpiti dai

28-12-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 303

precedenti eventi alluvionali dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2002 e per i quali sono già intervenute le relative dichiarazioni di stato di emergenza, aggravando la situazione di crisi dei medesimi territori;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli accertamenti relativi ai comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali;

Ritenuto comunque necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del 3, 4 e 5 maggio 2002, nei territori delle province di Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli, Biella ed Alessandria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, concernente l'estensione temporale dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena, colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo e Torino per gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2002, n. 3237, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2002, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 nei territori delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale determinatasi nella città di Milano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I presidenti delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori che agiscono per quanto concerne l'attività di gestione sulla base di specifiche direttive ed indicazioni dei medesimi presidenti delle regioni, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa.

2. I presidenti delle regioni provvedono:

a) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed

28-12-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 303

alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;

b) all'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissati dai presidenti stessi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su eventuali future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi.

3. Le regioni interessate assicurano il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali già interessati da altri eventi alluvionali.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, i presidenti delle regioni, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6.

2. I presidenti delle regioni, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad € 500.000,00.

4. I presidenti delle regioni o i soggetti attuatori, sulla base delle specifiche direttive ed indicazioni eventualmente fornite dai medesimi presidenti, provvedono, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immisione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, i presidenti delle regioni possono procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzata, ove necessario, la deroga alla normativa indicata all'art. 6, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

6. Per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza, la disposizione di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogata al 31 dicembre 2003.

Art. 3.

1. All'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, nonché agli oneri relativi agli interventi eventualmente disposti anche dagli enti locali per far fronte alla prima fase di emergenza, si provvede nel limite di 50 milioni di euro, da ripartire tra le regioni interessate con provvedimento del capo Dipartimento della protezione civile, sulla base di una proposta congiunta delle medesime regioni, che tenga anche conto dell'entità dei danni occorsi nei territori interessati. Il relativo onere è posto a carico dell'unità previsionale di base 13.2.1.3, del centro di responsabilità n. 13 «protezione civile», del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'utilizzo delle predette risorse, in deroga alle norme di contabilità generale in materia di contabilità speciale dello Stato, possono essere istituite apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni. Relativamente alla regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, le risorse spettanti confluiranno nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

2. I presidenti delle regioni, per le medesime finalità e con le stesse modalità previste dalla presente ordinanza, possono, altresì, utilizzare eventuali risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci regionali, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori risorse finanziarie che potranno essere destinate allo scopo.

28-12-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 303

Art. 4.

1. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse alle numerose situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale di cui in premessa, il personale comunque in servizio presso il Dipartimento della protezione civile continua a prestare servizio presso il medesimo Dipartimento per il periodo di durata degli stati di emergenza, sulla base delle deroghe di cui all'art. 6, comma 1, della presente ordinanza; le disposizioni di cui agli articoli 4, 7 comma 2, 5 comma 2 rispettivamente delle ordinanze del 18 dicembre 2001, n. 3168, del 27 dicembre 2001, n. 3170 e del 28 dicembre 2001, n. 3171, sono prorogate al 31 dicembre 2003.

Art. 5.

1. Per il completamento delle attività di cui alle ordinanze n. 3090/2000, n. 3092/2000, n. 3093/2000, n. 3095/2000, n. 3096/2000 e n. 3098/2000, nonché per le nuove e maggiori esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui in premessa, le regioni e l'AIPO possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, ovvero stipularne di nuovi, nel limite di spesa dell'1,5% dei fondi di cui all'art. 3, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sottoscritto il 14 settembre 2000.

2. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sempre nel predetto limite dell'1,5% delle risorse di cui all'art. 3, può provvedere alla proroga o alle nuove assunzioni per il tramite della Direzione regionale della protezione civile, secondo le procedure d'urgenza previste dall'art. 9, comma 2, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64, ed in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed agli articoli 9 e 10 del contratto collettivo di lavoro, pubblicato nel bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, supplemento straordinario n. 19 del 30 ottobre 2001.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 4, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 43 e 49;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 207, art. 19;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater* ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;

decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17,

decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-bis;

legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga, ed in particolare:

a) per la regione Emilia Romagna:

legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, art. 4, comma 8, lettera b);

legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9, articoli 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 19 e 28;

legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, articoli 57, 58 e 59;

regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6, articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 17;

b) per la regione Veneto:

legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1;

legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6;

legge regionale 8 maggio 1980, n. 52;

legge regionale 16 agosto 1984, n. 42;

legge regionale 27 novembre 1984, n. 58;

legge regionale 12 aprile 1999, n. 17;

legge regionale 29 novembre 2001, n. 30.

28-12-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 303

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 7.

1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere

in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14638

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 17 dicembre 2002.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il biennio 2002-2003 riguardante il personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi e retributivi, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'art. 29 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 9 maggio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, che recepisce il predetto accordo relativo al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, che fissa, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in cinque unità il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera prefettizia;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale prevede che, alla ripartizione del predetto contingente complessivo di cinque distacchi, tra le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto il secondo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effet-

tuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera prefettizia all'amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;

Visto l'art. 12, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale prevede che la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista la nota con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2001, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenti degli interessi del personale della carriera prefettizia;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2002, di nomina dell'avv. Luigi Mazzella a Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare «...tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2002-2003, nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

Il contingente complessivo di cinque distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2002-2003, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della

22-12-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 299

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 14 dicembre 2004.

Primi interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari, a partire dal giorno 6 dicembre 2004. (Ordinanza n. 3387).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004;

Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso, da parte della regione e degli enti locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni subiti, nonché alla ricognizione dei comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli specifici ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali;

Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione autonoma della Sardegna è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei sindaci dei predetti comuni, nonché dei prefetti territorialmente competenti, all'accertamento dei danni nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, anche in deroga alla vigente normativa nazionale e regionale, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali, ponendo in essere ogni utile attività di prevenzione.

3. Il Commissario delegato, nell'avvalersi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, affida loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. Il Commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale delle strutture regionali, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

4. Le procedure e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano a tutti gli interventi ritenuti indifferibili dal Commissario delegato siccome correlati all'evento calamitoso.

5. In relazione all'assoluta urgenza di assicurare il ripristino della viabilità sulla strada statale n. 389, interessata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza, il compartimento della viabilità Anas della regione autonoma della Sardegna è autorizzato a provvedere alla realizzazione delle opere occorrenti, anche utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 6 della presente ordinanza, con oneri a proprio carico, riferendo al prefetto territorialmente competente in ordine alle iniziative intraprese.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricor-

22-12-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 299

rendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Il Commissario delegato provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. L'approvazione del parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il con-

tributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. Il Commissario delegato - Presidente della regione autonoma della Sardegna, anche avvalendosi dei sindaci, è altresì autorizzato a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti danneggiata in conseguenza degli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di € 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria agibilità o funzionalità agli immobili stessi, sulla base di apposita perizia tecnica giurata contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato - Presidente della regione autonoma della Sardegna, anche avvalendosi dei sindaci, è altresì autorizzato ad erogare:

a) un contributo a favore dei titolari di attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche i cui locali siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità. L'ammontare del contributo è correlato alla durata della sospensione dell'attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attività nell'anno 2003, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2004, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti e il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle

22-12-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 299

attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2003, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per importi superiori ad € 15.000, ovvero per attività avviate nel corso dell'anno 2004, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata;

b) un contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera a), i cui locali non siano stati sgomberati, per i quali venga accertata la sospensione delle attività a causa degli eventi in questione. Il predetto contributo è pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo massimo di due mesi, parametrato sulla base dei redditi prodotti nell'anno 2003 quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2004. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per attività avviate nel corso dell'anno 2004, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata;

c) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi alluvionali e non utilizzate, né più utilizzabili. A tal fine gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantità ed il prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto, sia pure in parte, le merci stesse;

d) un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili dichiarati inagibili o sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di € 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa;

e) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni, pari al 40% del

valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a € 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, può essere ammesso a contributo l'importo del premio assicurativo pagato.

2. I contributi di cui all'art. 3, comma 4, nonché quelli di cui al presente articolo, sono erogati dal Commissario delegato con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni di apposito piano previamente predisposto dal Commissario medesimo, con il quale verranno identificate le tipologie d'intervento e la disciplina generale dell'assegnazione dei contributi, che sarà ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria, e costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 6.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

22-12-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 299

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, articoli 48, 49 e 191, comma 3;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

legge regionale 24 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni;

legge regionale n. 15 del 2002 e successive modificazioni.

Art. 7.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e

valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

Art. 8.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è destinata la somma di 10 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile che sarà allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La regione autonoma della Sardegna è autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. La regione autonoma della Sardegna è altresì autorizzata, su disposizione del Commissario delegato ad eseguire con propri fondi, in anticipazione delle risorse commissariali, gli interventi previsti dalla presente ordinanza; il Commissario delegato provvederà conseguentemente a rimborsare alla regione autonoma della Sardegna le spese sostenute per la realizzazione degli interventi stessi.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato - Presidente della regione autonoma della Sardegna con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12428



*Al Presidente
del Consiglio dei Ministri
PROT. 358/2003/PCM*

Roma, 8/9/03

07 SET 2003
1340

Al Ministro dell'Interno
Al Ministro della Difesa
Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Al Ministro della Salute
Al Ministro delle Attività Produttive
Al Ministro delle Comunicazioni
Al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Al Ministro per gli Affari Regionali
e, p.c. Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Oggetto: indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici.

In considerazione della particolare stagione estiva che si avvia a conclusione, caratterizzata da elevate temperature e scarse precipitazioni, è lecito ipotizzare, per questo mese e per l'autunno, frequenti fenomeni di precipitazioni particolarmente intensi e diffusi che, nella situazione di grave dissesto idrogeologico che interessa alcune zone del nostro Paese, peraltro accentuata negli ultimi mesi dal fenomeno degli incendi boschivi, potrebbero causare eventi idrogeologici severi con gravi conseguenze per la popolazione ed il territorio.

In relazione allo scenario delineato ho ritenuto opportuno indicare ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, nell'ambito delle iniziative che vorranno assumere nel campo della pianificazione dell'emergenza, le problematiche più delicate ed urgenti che andranno necessariamente affrontate per ridurre, quanto più è possibile, il rischio per la popolazione.

In primo luogo ho chiesto che ciascuna Regione e Provincia Autonoma, anche nell'eventualità del mancato esercizio delle prerogative di cui all'articolo 108 del D.Lgs n. 112/98, attribuisca le responsabilità in materia di pianificazione di emergenza e di attuazione degli interventi e definisca con urgenza, in relazione anche al temuto manifestarsi di un evento di natura idrogeologica, le procedure per l'attivazione del sistema di protezione civile su scala territoriale in modo da garantire il necessario raccordo, sia in fase previsionale, sia in fase di emergenza, tra il livello nazionale e quello locale. Tali procedure dovranno innanzitutto assicurare un costante collegamento tra il Centro Situazioni del Dipartimento della Protezione Civile, le sale operative regionali e quelle degli Uffici Territoriali di Governo, attive 24 ore su 24, e, quindi, garantire che l'allertamento venga tempestivamente trasmesso ai Sindaci, in modo che ciascuno di essi, in qualità di autorità di protezione civile, possa provvedere all'attivazione dei primi servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione sul proprio territorio, coerentemente con quanto previsto dall'art. 108, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 112/98. Qualora le condizioni lo richiedano, le suddette attività saranno svolte con il supporto delle autorità provinciali e regionali e di concerto con gli Uffici Territoriali di Governo che, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli ulteriori interventi.

In tal senso ho invitato Regioni e Province Autonome a provvedere, quanto prima, ad un censimento delle risorse pubbliche e private, in termini di uomini, mezzi, materiali e tecnologie, presenti sul proprio territorio, avendo cura di verificarne la dislocazione, l'efficienza, i tempi e le modalità di attivazione, in modo da contare su un quadro puntuale ed aggiornato dell'effettiva disponibilità in caso di emergenza.

In questo contesto si inserisce la necessità di promuovere, anche attraverso gli Uffici Territoriali di Governo e le Amministrazioni Provinciali, tavoli tecnico-operativi con gli enti e le aziende che gestiscono i servizi essenziali e la viabilità, affinché vengano predisposte pianificazioni speditive atte a garantire la continuità dei servizi in caso di emergenza.

Ho poi rappresentato la necessità di riservare un'attenzione particolare ai servizi sanitari, che, come è noto, in occasione di un evento calamitoso possono rappresentare tanto una risorsa quanto un elemento vulnerabile e quindi di definire, insieme con i responsabili delle strutture